Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 9 novembre 2026

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA CHE HA MODIFICATO VARIE DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 192, depositata oggi, ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale promosse dallo Stato nei confronti di diverse disposizioni della legge della Regione Campania numero 20 del 2025, che hanno modificato il testo unico regionale sul commercio.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che, modificando la disciplina sulle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ha prorogato fino al 31 dicembre 2032 le concessioni scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata istanza di rinnovo.

La Corte ha osservato che il legislatore regionale, riproducendo la disciplina statale che regola il rinnovo automatico delle concessioni scadute al 31 dicembre 2020, ha violato il divieto di novazione della fonte nella materia riconducibile alla tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale.

È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per invasione della medesima competenza legislativa esclusiva statale, anche delle disposizioni che, modificando le norme relative alla procedura di assegnazione dei posteggi, hanno previsto la predisposizione di "bandi di miglioria" a favore degli operatori già assegnatari di posteggi all'interno dello stesso mercato, nonché il riconoscimento di una premialità, pari al 25 per cento sul punteggio attribuibile, a favore degli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo.

Le questioni aventi per oggetto altre disposizioni concernenti la procedura di assegnazione dei posteggi sono state dichiarate inammissibili.

La Corte ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che, in contrasto con le norme adottate dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, hanno modificato la disciplina sulla pubblicità dei prezzi dei prodotti, consentendone l'indicazione, per esigenze di ordine pubblico, su un apposito catalogo a disposizione della clientela, nonché escludendo «i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza» dall'obbligo di indicare sul relativo cartellino, nelle vendite di fine stagione, anche il prezzo più basso praticato negli ultimi trenta giorni.

È stata inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione che, ponendosi in contrasto con il principio di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali, costituente espressione della medesima competenza legislativa statale esclusiva, ha consentito lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali ai mercati straordinari e a quelli dedicati all'antiquariato e al collezionismo, escludendo in tal modo i mercati dell'usato, previsti dalla disciplina regionale previgente.

Infine, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni concernenti disposizioni che hanno modificato la disciplina sull'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, trattandosi di misure riconducibili alla competenza legislativa regionale in materia di commercio.

Roma, 9 novembre 2026